



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MENARDI, DE ANGELIS, ZANETTA, FLUTTERO e
VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2008

Integrazione della composizione del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Tra gli organi ausiliari del Parlamento e del Governo, la Costituzione, all'articolo 99, pone al primo posto il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) con funzioni di consulenza, ma anche con rilevanti attribuzioni in tema di iniziativa legislativa e di contributo all'elaborazione della legislazione economica e sociale.

La specificazione della composizione e delle funzioni è demandata alla legge ordinaria; attualmente la relativa disciplina è contenuta nella legge 30 dicembre 1986, n. 936, successivamente integrata dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per quanto attiene alla composizione, con la previsione dell'ingresso di rappresentanti delle associazioni di promozione sociale. Dall'esame delle norme vigenti si è potuto rilevare che non fanno parte del CNEL alcune categorie e relative associazioni rappresentanti di interessi economici e sociali tuttavia primari: tra queste la più importante è sicuramente quella dei proprietari immobiliari, alla quale appartiene oltre l'80 per cento delle famiglie del nostro Paese.

L'analitica elencazione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 936 del 1986, pur come sopra integrato, non sembra consentire l'inserimento della predetta categoria tra quelle in detto organismo già rappresentate.

La prima più evidente anomalia è che, mentre le controparti sindacali (al momento la Confederazione generale italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati dei lavoratori, l'Unione italiana del lavoro e la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori), nella contrattazione collettiva per dipendenti di proprietari di fabbricati (portieri, pulitori, colf e badanti) sono

ampiamente presenti nel CNEL, non lo sono le associazioni dei relativi datori di lavoro.

Si tratta, peraltro, di associazioni che hanno da tempo avuto ampi riconoscimenti di carattere pubblicistico a partire appunto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la contrattazione collettiva, ma anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto concerne l'elaborazione della convenzione nazionale sulle locazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e la partecipazione a vari organismi e procedimenti relativi alla politica abitativa, nonché dagli enti locali in tema di accordi territoriali, di fascicolo del fabbricato, di sicurezza degli edifici in genere e di società di trasformazione urbana. Numerose sono state poi le audizioni alle quali sono state chiamate tali associazioni dalle commissioni consiliari regionali.

Dal momento che il settore «casa» è di assoluta e singolare rilevanza non soltanto - come si è visto - quantitativa, ma anche qualitativa ai fini della riqualificazione e del recupero dei singoli edifici e di notevoli porzioni delle nostre città, non può sostenersi la tesi di un'eventuale rappresentanza indiretta da parte di diverse associazioni oggi presenti nel CNEL. A ciò si aggiunge che non può essere non evidenziata la valenza sociale del problema abitativo in ampie zone d'Italia, problema che non può essere risolto senza il decisivo apporto dei proprietari.

Si propone pertanto un'integrazione all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986 con l'inserimento della composizione del CNEL di sei rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) sei rappresentanti dei proprietari edilizi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, audite nelle sedi nazionali come interlocutori del Governo e del Parlamento».

